

REGOLAMENTO (CE) N. 2933/95 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 1995****che modifica il regolamento (CE) n. 3223/94 recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,considerando che è necessario completare i codici NC dei prodotti indicati nell'allegato del regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1740/95⁽⁴⁾, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti ortofrutticoli,

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 3223/94 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 18. 7. 1995, pag. 10.

ALLEGATO

PARTE A

Codice NC	Designazione delle merci	Periodi di applicazione
0702 00 15 0702 00 20 0702 00 25 0702 00 30 0702 00 35 0702 00 40 0702 00 45 0702 00 50	Pomodori	dal 1° gennaio al 31 marzo dal 1° al 30 aprile dal 1° al 14 maggio dal 15 al 31 maggio dal 1° giugno al 30 settembre dal 1° al 31 ottobre dal 1° novembre al 20 dicembre dal 21 al 31 dicembre
0707 00 10 0707 00 15 ex 0707 00 20 ex 0707 00 25 ex 0707 00 30 0707 00 35 0707 00 40	Cetrioli Cetrioli Cetrioli diversi da quelli destinati alla trasformazione Cetrioli diversi da quelli destinati alla trasformazione Cetrioli diversi da quelli destinati alla trasformazione Cetrioli Cetrioli	dal 1° gennaio a fine febbraio dal 1° marzo al 30 aprile dal 1° al 15 maggio dal 16 maggio al 30 settembre dal 1° al 31 ottobre dal 1° al 10 novembre dall'11 novembre al 31 dicembre
0709 10 40 0709 10 10 0709 10 20	Carciofi	dal 1° novembre al 31 dicembre dal 1° gennaio al 31 maggio dal 1° al 30 giugno
0709 90 71 0709 90 73 0709 90 75 0709 90 77 0709 90 79	Zucchine	dal 1° al 31 gennaio dal 1° febbraio al 31 marzo dal 1° aprile al 31 maggio dal 1° giugno al 31 luglio dal 1° agosto al 31 dicembre
0805 10 61 0805 10 65 0805 10 69 0805 10 01 0805 10 05 0805 10 09 0805 10 11 0805 10 15 0805 10 19 0805 10 21 0805 10 25 0805 10 29 0805 10 31 0805 10 33 0805 10 35	Arance dolci, fresche	dal 1° al 31 dicembre dal 1° gennaio al 31 marzo dal 1° al 30 aprile dal 1° al 15 maggio dal 16 al 31 maggio
0805 20 31 0805 20 11	Clementine	dal 1° novembre al 31 dicembre dal 1° gennaio a fine febbraio

Codice NC	Designazione delle merci	Periodi d'applicazione
0805 20 33	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), wilkings e simili ibridi di agrumi	dal 1° novembre al 31 dicembre
0805 20 35		
0805 20 37		
0805 20 39		
0805 20 13		dal 1° gennaio a fine febbraio
0805 20 15		
0805 20 17		
0805 20 19		
0805 30 30	Limoni	dal 1° giugno al 31 ottobre
0805 30 40		dal 1° novembre al 31 dicembre
0805 30 20		dal 1° gennaio al 31 maggio
0806 10 40	Uve da tavola	dal 21 luglio al 31 ottobre
0806 10 50		dal 1° al 20 novembre
0808 10 71	Mele ⁽¹⁾	dal 1° al 31 luglio
0808 10 73		
0808 10 79		
0808 10 92		dal 1° agosto al 31 dicembre
0808 10 94		
0808 10 98		
0808 10 51		dal 1° gennaio al 31 marzo
0808 10 53		
0808 10 59		
0808 10 61		dal 1° aprile al 30 giugno
0808 10 63		
0808 10 69		
0808 20 47	Pere ⁽²⁾	dal 1° al 15 luglio
0808 20 51		dal 16 al 31 luglio
0808 20 57		dal 1° agosto al 31 ottobre
0808 20 67		dal 1° novembre al 31 dicembre
0808 20 31		dal 1° gennaio al 31 marzo
0808 20 37		dal 1° al 30 aprile
0809 10 20	Albicocche	dal 1° al 20 giugno
0809 10 30		dal 21 al 30 giugno
0809 10 40		dal 1° al 31 luglio
0809 20 39	« Altre » ciliegie	dal 21 al 31 maggio
0809 20 49		dal 1° giugno al 15 luglio
0809 20 59		dal 16 al 31 luglio
0809 20 69		dal 1° al 10 agosto
0809 30 21	Pesche e nettarine	dall'11 al 20 giugno
0809 30 29		
0809 30 31		dal 21 giugno al 31 luglio
0809 30 39		
0809 30 41		dal 1° agosto al 30 settembre
0809 30 49		
0809 40 20	Prugne	dall'11 al 30 giugno
0809 40 30		dal 1° luglio al 30 settembre

⁽¹⁾ Escluse le mele da sidro, di cui al codice NC 0808 10 10, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre.

⁽²⁾ Escluse le pere da sidro, di cui al codice NC 0808 20 10, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre.

PARTE B

Codice NC	Designazione delle merci	Periodi di applicazione
ex 0707 00 20 ex 0707 00 25 ex 0707 00 30	Cetrioli destinati alla trasformazione	dal 1° al 15 maggio dal 16 maggio al 30 settembre dal 1° al 31 ottobre
0809 20 31 0809 20 41 0809 20 51 0809 20 61	Ciliegie acide	dal 21 al 31 maggio dal 1° giugno al 15 luglio dal 16 al 31 luglio dal 1° al 10 agosto